



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 24 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Titolare di una carta di credito che accede a un conto corrente, fin dal novembre 2010 il ricorrente lamentava – con un esposto alla Banca d'Italia – la (a suo dire) indebita iscrizione del proprio nominativo nella Centrale di Allarme interbancaria (d'ora in avanti: Cai), chiedendone la cancellazione. Interessato dall'Organo di vigilanza, l'intermediario chiariva che l'iscrizione derivava dalla revoca dell'utilizzo della carta, disposta (nonostante numerosi solleciti ad adempiere) in ragione del saldo negativo del conto corrente (pari, a dicembre 1999, a 2.128,20 euro) per spese che, effettuate tramite la carta di credito, non sarebbero state ripianate.

Con reclamo del 1° febbraio 2011, l'esponente – riconosciuto l'inadempimento – dichiarava di rendersi disponibile al pagamento del dovuto previa cancellazione dalla Cai. L'intermediario replicava (il successivo 23 febbraio) di non poter dar seguito alla richiesta di cancellazione come formulata nella richiesta.

Nel ricorso del 28 febbraio 2011 il ricorrente: 1) contesta la segnalazione alla Cai in assenza di preavviso; 2) conferma di voler sanare il debito, subordinando peraltro l'adempimento "alla giusta cancellazione"; 3) chiede di verificare la legittimità del comportamento dell'intermediario che avrebbe prelevato delle somme da altro suo conto in assenza di autorizzazione; 4) domanda "supporto per la cancellazione e per un accordo bonario per entrambe le parti".



Costitutosi, il resistente eccepisce: i) che l'avvenuta segnalazione (e successiva iscrizione) nell'archivio della Cai è dovuta al manifesto, pacifico e incontestato inadempimento del ricorrente causativo della revoca della carta di credito; ii) che tale iscrizione è stata effettuata nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 10 – *bis* l. n. 386/1990 (e successive modificazioni e integrazioni) nonché del d.m. n. 458/2001; iii) che non è consentito subordinare l'adempimento alla previa cancellazione dalla Cai, rappresentativa di un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti; iv) che l'asserita illegittimità della compensazione dei saldi è sottratta alla cognizione del Collegio per non aver formato tale domanda oggetto del preventivo reclamo. Ciò rappresenterebbe una diversa *causa petendi* come tale inammissibile e/o irricevibile in base alla vigenti disposizioni che regolano il funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario.

DIRITTO

E' opportuno prendere le mosse dal fatto certo, riconosciuto dallo stesso ricorrente, dell'inadempimento afferente le spese relative agli acquisti effettuati con la carta di credito che ha causato la revoca della carta stessa da parte del resistente. Tale evento produce l'inevitabile effetto giuridico descritto dal ricordato art. 10 - *bis* l. n. 386/1990 (e successive modificazioni e integrazioni) in combinato disposto con norme sub primarie (d.m. n. 458/2001, art. 7; regolamento Banca d'Italia 29 gennaio 2002 come modificato il 16 marzo 2005) di produrre, a fronte della revoca dell'autorizzazione all'impiego della carta, la trasmissione dei dati relativi alla carta e alle generalità del responsabile dell'utilizzo all'archivio informatizzato ai fini delle conseguenti iscrizioni. Tali disposizioni non lasciano agli intermediari margini di discrezionalità nella segnalazione. Diversamente dalla Centrale dei Rischi, che mira a fornire agli intermediari finanziari informazioni utili per la valutazione del merito creditizio della clientela, la Cai ha lo scopo di consentire agli stessi intermediari di valutare il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento, con una differenza di rilievo a seconda che oggetto della segnalazione siano assegni o carte di pagamento: per quelli dalla segnalazione di emissione non autorizzata possono discendere effetti interdettivi, mentre per queste l'iscrizione ha effetti meramente informativi, ben potendo gli intermediari decidere, nell'ambito della propria autonomia, se rilasciare o meno una carta di pagamento a un soggetto revocato.

Trattandosi perciò di atto dovuto, quanto sopra consente, per un verso, di escludere ogni illegittimità (e conseguente responsabilità) del resistente per l'avvenuta segnalazione della revoca della carta di credito, causata – come riferito – dall'inadempimento del ricorrente; per altro verso, di confermare che, proprio in ragione della descritta diversità rispetto agli assegni bancari, l'obbligo di preavviso risulta espressamente previsto (art. 9 – *bis* l. n. 386/1990) con esclusivo riguardo a questi e non invece alla revoca delle carte di pagamento (cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 447/2010).

Il chiaro significato della norma ora richiamata non può che determinare il rigetto della contestazione di parte ricorrente in ordine al mancato preavviso. Come pure, ricordato che (ai sensi dell'art. 10 d.m. n. 458/2001) "i dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni", nessun rilievo può essere mosso al resistente circa il rifiuto a provvedere alla cancellazione, di là anche dalla estemporaneità della richiesta di subordinare l'adempimento (e dunque un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

obbligo derivante dalla “forza di legge” del contratto sottoscritto) alla previa cancellazione dalla Cai.

Ricordato che l'accordo bonario tra le parti certo non può essere imposto da questo Collegio, resta da dire sulla lamentata compensazione effettuata dal resistente sui diversi conti intestati al ricorrente. A tale proposito parte resistente, rammentando anche un precedente di questo Collegio ABF (decisione n. 782/2010 e non, come riportato nelle controdeduzioni, n. 686/201), conclude per la inammissibilità in ragione del fatto che la questione, non sollevata nel reclamo, determinerebbe una diversa *causa petendi*, preclusa alla cognizione dell'Arbitro dalle vigenti disposizioni che prevedono che il ricorso abbia a oggetto la stessa contestazione del reclamo (cf. Sez. VI, par. 2 Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009). Il rilievo è fondato, rappresentando il previo reclamo vera e propria condizione di procedibilità del ricorso. Mette peraltro conto soggiungere, con considerazione assorbente nel merito, che la legittimità della compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti è espressamente prevista dall'art. 1853 del codice civile, salvo patto contrario non invocato dal ricorrente nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI